COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

XVII.

SEDUTA DI VENERDÌ 11 SETTEMBRE 1964

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ZAPPA**

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 275

Proposte di legge (*Discussione e approvazione*):

RICCIO ed altri: Modifica dell'articolo 12 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, sulla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori (1462);

GUERRINI GIORGIO ed altri: Riapertura del termine previsto dall'articolo 12 della legge 25 febbraio 1963, n. 289 sulla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori (1512) 275

PRESIDENTE 275, 277, 280, 281
AMATUCCI, *Relatore* . . . 276, 279, 280, 281
BREGANZE 281
DEL CASTILLO 279
GUERRINI GIORGIO 278, 281
MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 280, 281
SFORZA 278

Disegno e proposte di legge (*Rinvio della discussione*):

Modificazioni alle norme sui protesti delle cambiali e degli assegni bancari (1525).

ALESI MARIO: Deroga in materia di protesto cambiario alle norme di cui al terzo comma dell'articolo 51 del regio decreto 14 febbraio 1933 n. 1669 (1453). 282

PRESIDENTE 282

Votazione segreta:

PRESIDENTE 282

La seduta comincia alle 9,40.

DELL'ANDRO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Palazzolo e Ruffini.

Discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Riccio ed altri: Modifica dell'articolo 12 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, sulla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori (1462) e dei deputati Guerrini Giorgio ed altri: Riapertura del termine previsto dall'articolo 12 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, sulla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori (1512).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Riccio, Amatucci, Barba e Russo Spena, concernente la modifica dell'articolo 12 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, sulla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati, nonché la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Guerrini Giorgio, Ferri Mauro, Berlinguer Mario, Fortuna, Martuscelli, concernente la riapertura del termine previsto dall'articolo 12 della legge 25 feb-

braio 1963, n. 289, sulla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori.

Le due proposte di legge sono abbinate.

Nella precedente seduta in sede referente, in sostituzione del relatore Amatucci, svolse la relazione il collega Guerrini Giorgio. I diversi gruppi politici, in quella sede, si sono pronunciati, all'unanimità, favorevoli al provvedimento; su loro mandato, chiesi al Presidente della Camera il trasferimento delle due proposte di legge in sede legislativa. La richiesta è stata accolta.

Ora, in sede legislativa, occorre ripetere la relazione. Relatore è il deputato Amatucci, al quale vorrei riferire questo particolare: il collega Guerrini Giorgio concluse la propria esposizione dichiarando che la sostanza delle due proposte di legge era identica. Pur divergendo nel metodo proposto e, senza farsi sostenitore dell'una soluzione piuttosto che dell'altra, sottolineò il *pro* e il *contro* sia della proposta Riccio quanto della sua.

Riassumendo brevemente la soluzione proposta dal deputato Riccio è questa: l'avvocato anziano, arrivato verso i 70 anni, può, in quel momento, chiedere di pagare alla Cassa di previdenza le rate necessarie per il riscatto dei dieci anni precedenti nella misura di lire 60.000 l'anno. Tale soluzione, secondo il deputato Guerrini Giorgio, è criticabile perché viene data all'interessato una troppo ampia facoltà una volta raggiunti i 70 anni o agli anni 69 e undici mesi, di fare il calcolo che più gli convenga. Un altro rilievo: una soluzione di questo genere impedirebbe alla Cassa di fare dei calcoli di carattere attuariale in ordine all'investimento delle somme e predisporre un esatto bilancio in base alle previsioni annuali. Perciò si dice che, forse, sarebbe una soluzione più adeguata la semplice riapertura del termine di cui all'articolo 12 della legge.

È, poi, intervenuto il collega Sforza, il quale, di fronte alla proposta di riaprire il termine fino a sei mesi, dalla data di entrata in vigore della nuova legge, ha sostenuto l'opportunità di portare il termine ad un anno.

AMATUCCI, *Relatore.* Chi vi parla fu un po' l'autore della legge 25 febbraio 1963, contenente modifiche alla precedente legge 8 gennaio 1952, n. 6, sulla istituzione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori. Purtroppo, come spesso accade, per il desiderio di arrivare rapidamente alla conclusione, manchevolezze sono state commesse. Insieme ai colleghi Riccio, Barba e Russo Spena, sono firmatario anche della proposta di legge n. 1462, che, sostanzialmente, è conforme alla proposta di legge presentata dai deputati Guerrini Giorgio ed altri. Quando compilammo la legge 25 febbraio 1963, n. 289, non ci potemmo non preoccupare dei casi di quegli avvocati anziani, i quali, essendo stata approvata la legge sulla Cassa di previdenza nel 1952, non avessero potuto conseguire nel 1963 il necessario numero di anni di iscrizione. Stabilimmo così, in base alle risultanze di calcoli attuariali, che gli avvocati anziani, i quali fossero iscritti da un determinato numero di anni, che avessero compiuto il settantesimo anno di età, e se la loro contribuzione non raggiungeva il minimo di quindici anni, potevano integrare i loro versamenti contributivi con il pagamento di sessantamila lire annue.

Mi consta che si è verificata, su questo punto, una grande confusione fra gli avvocati anziani. Vi posso citare il caso, qui a Roma, dell'avvocato Crescenzio Aschettini, il quale non ha operato il riscatto in quanto credeva di doverlo fare al settantesimo anno di età, e non entro i tre mesi, dalla entrata in vigore della legge.

Sulla necessità di arrivare ad una formulazione più chiara dell'articolo 12, siamo d'accordo sia noi firmatari della proposta di legge n. 1462, quanto i firmatari della proposta di legge n. 1512. Il deputato Guerrini Giorgio propone di riaprire il termine per sei mesi. Questo nuovo termine viene emendato dal deputato Sforza, che lo vorrebbe portare ad un anno.

Ma io, qui, chiedo perché si vuole stabilire un termine? Perché dobbiamo andare contro i principî generali del nostro ordinamento giuridico? Un impiegato statale o un dipendente da una privata azienda, quando vuole riscattare agli effetti pensionistici un certo periodo di tempo, non è sottoposto a condizioni di tempo. Debbono solo sussistere determinate condizioni obiettive per procedere al riscatto.

Dice il collega Guerrini Giorgio: « Ma noi dobbiamo guardare un po' i risultati attuariali ».

Signor Presidente, su questo punto poco tempo fa il Consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori di Roma, nella rivista *Primato*, ha pubblicato la relazione tecnico-finanziario-economica della Cassa a firma dell'avvocato Wertmüller. Leggendo questa relazione si rimane stupiti constatando come, fino ad oggi, la Cassa nazionale di assistenza e pre-

videnza non abbia potuto dare agli avvocati una degna e decorosa pensione, in quanto i capitali, anziché essere investiti attraverso il noto sistema della capitalizzazione, sono stati immobilizzati nell'acquisto di beni, cioè una tenuta nei pressi di Livorno e delle case. Sia l'una che l'altra forma di investimento subiscono oscillazioni di varia natura, cosicché la Cassa è stata privata di diversi miliardi di lire, che potevano essere utilizzati non solo per concedere una pensione più adeguata agli avvocati che hanno esercitato per tanti anni la professione, ma anche per garantire l'assistenza in maniera più congrua.

Ora, se noi apriamo nuovamente i termini del riscatto, come vorrebbe il deputato Guerrini Giorgio, saniamo la situazione attuale, ma quella futura si presenterebbe ancora con delle incognite.

Ecco, perché, sarei del parere – e sembra che su questa tesi concordino anche gli organi della Cassa – di stabilire: se Tizio ha diritto alla pensione, ma non abbia raggiunto gli anni minimi di contribuzione, può procedere al riscatto del periodo mancante. Il riscatto, per essere esercitato, è subordinato a determinate condizioni. Vogliamo stabilire il termine di un anno o di due anni? In linea di massima non sarei contrario. Ma esaminiamo bene la situazione perché ho la sensazione che noi stabiliamo, con queste nuove norme, la possibilità di operare il riscatto entro termini brevi e limitatamente ad un determinato gruppo di persone e noi, come legislatori, dovremo intervenire di nuovo, non appena si verificheranno ulteriori situazioni di fatto.

Queste osservazioni sono comprese nella relazione tecnico economica presentata dall'avvocato Wertmüller. Ma non posso dire con sicurezza se i dati attuariali ed i risultati del bilancio tecnico consentano o non consentano seguire questa via. Bisognerebbe che le risultanze dei calcoli attuariali fossero note prima di fare la legge poiché, domani, gli avvocati stessi, di fronte a certe difficoltà, potrebbero insorgere e criticare.

Il deputato Guerrini Giorgio ha proposto una proroga di sei mesi. Egli, forse, è stato sollecitato da pressioni legittime di certi avvocati. Per me il termine per il riscatto dovrebbe decorrere dal settantesimo anno di età o meno. Comunque, se le osservazioni del deputato Guerrini Giorgio sono basate su risultanze e considerazioni attuariali, questo è un dato che dovremmo acquisire.

Il collega Guerrini Giorgio può illuminarci su questa questione. Bisogna chiedere alla Cassa tutte quelle informazioni che ci possono dare una tranquillità di coscienza per procedere a questa modifica non in maniera temporanea o transitoria ma con una norma permanente.

Infine, un'altra considerazione. Il ministro, onorevole Reale, or non è molto, ci ricordò che al Senato pende una proposta di legge su questa stessa materia e che il ministro di grazia e giustizia aveva proceduto alla nomina di una apposita commissione di studio. È vero che questa commissione non ha avuto, ancora, la possibilità di riunirsi; ma proprio per non varare oggi una norma e poi domani un'altra, se in questi giorni di ferie della Camera, si potessero prendere dei contatti, riunire questa commissione, stabilire i criteri generali del lavoro, potremmo procedere ad una sostanziale revisione della legge sulla Cassa nazionale di previdenza nel senso di migliorarla, non solo in base a risultati tecnici, ma anche a considerazioni logiche. Non dimentichiamo che c'è anche il problema della riversibilità.

Onorevoli colleghi, noi vediamo troppo spesso onesti, valorosi avvocati anziani, i quali hanno onorato la toga ed il foro, aggirarsi come ombre nei corridoi del palazzo di giustizia, sollecitando a colleghi meno anziani un'affare o una causa. È questo un aspetto che non dobbiamo ignorare e che dobbiamo considerare, anche nei riguardi dei superstiti. Ne parlo perché sono io l'autore della legge che ha stabilito la riversibilità a favore della moglie o delle figlie nubili. È un problema che va affrontato con responsabilità, ma non possiamo stabilire la concessione o meno di questa riversibilità, senza avere, prima, i risultati tecnici della situazione finanziaria della Cassa.

Concludendo, vorrei pregare, dato che è stata nominata questa commissione di studio presso il Ministero di grazia e giustizia, di non procedere alla modifica della legge sulla Cassa di previdenza con leggi parziali, ma di esaminare tutta la materia ed arrivare ad una modificazione totale, integrale. Eviteremo, così, che ogni mese si debba affrontare la discussione di una proposta di legge per porre riparo a lacune che la pratica progressivamente pone in evidenza.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Consentitemi, prima di dare la parola al collega Guerrini, alcune comunicazioni. Ieri sera ho avuto un colloquio telefonico con l'avvocato Cappi, presidente della Cassa. Già in precedenza avevo avuto con lui uno scambio di lettere, non solo,

ma gli avevo rimesso anche delle petizioni di avvocati anziani, che chiedevano la riversibilità, l'aumento delle pensioni. In una sua lettera il presidente Cappi esprimeva delle riserve per quanto riguarda l'aumento delle pensioni, ma non per quanto concerne l'articolo 12. Ieri sera, conversando al telefono, senza impegno assoluto da parte sua e da parte mia, abbiamo chiarito alcune cose. Gli ho riferito il tenore della relazione del collega Guerrini Giorgio e l'avvocato Cappi la ha sostanzialmente condivisa. Però, non vorrei in questo momento riferire una sua frase impegnativa perché, anche lui, può essere stato impressionato dalle osservazioni che il collega Guerrini Giorgio ha fatto circa il calcolo attuariale. Mi ha anche detto che è imminente la convocazione della commissione cui ha fatto riferimento il relatore Amatucci; mi ha anche ricordato che il collega Amatucci fa parte di questa commissione, e ne sono lieto. Questa commissione, mi pare un po' pletorica, credo sia formata da 45 persone ed ho consigliato la costituzione di un comitato ristretto.

GUERRINI GIORGIO. Ripeto quanto già ho avuto occasione di dire la volta scorsa e, cioè, che per me la questione non si pone in termini di scelta dell'una o dell'altra soluzione. A mio giudizio il problema è di arrivare alla soluzione di una questione di notevole rilevanza per un certo numero di avvocati. Avevo espresso, la volta scorsa, la mia perplessità di fronte alla proposta di iniziativa del deputato Riccio per due ordini di motivi: il primo ha riferimento a una questione di carattere attuariale, nel senso che nel calcolo generale del monte degli introiti della Cassa, bisogna vedere quanto giuochi questa somma costituita dalle annualità in relazione alla misura delle pensioni da erogare. Il secondo argomento, sul quale dobbiamo fare un po' attenzione è il seguente: supponiamo, per ipotesi, che coloro i quali hanno diritto ad esercitare il riscatto dei dieci anni mancanti siano un numero notevole. Nella fattispecie non credo che il numero sia molto elevato, ma facciamo questa ipotesi. In tal caso l'ammontare della pensione agli avvocati che ne hanno diritto viene calcolato sulla base dei capitali di cui dispone la Cassa. Se noi diamo la possibilità agli avvocati di riscattare dieci anni di contribuzione al compimento del settantesimo anno, cioè quando certamente hanno diritto alla pensione, noi depauperiamo la Cassa di una somma che può essere anche notevole, senza contare il fatto che consentiamo ad una determinata categoria di avvocati la possibilità di rendersi pensionati o meno a seconda del fatto che siano ancora in vita al settantesimo anno di età; il che contrasta con il principio generale mutualistico, per cui si paga indipendentemente dalla certezza di poter usufruire della pensione a un certo momento.

Per questi motivi ero assai perplesso di fronte alla proposta Riccio, in quanto ne nasce una sperequazione tra avvocati che attualmente contribuiscono con 35 o 36 mila lire annue per la loro pensione, ed altri avvocati che non pagano niente e attendono di vedere se matureranno tutti i requisiti per avere diritto alla pensione, provvedendo con una unica soluzione al riscatto degli anni mancanti.

Non mi pare giusto, soprattutto nei confronti dei colleghi che attualmente pagano le loro quote incrementando i fondi della Cassa, dare la pensione anche a coloro che attendono di veder maturato il loro diritto alla pensione per contribuire.

SFORZA. Innanzitutto desidero fare una precisazione circa l'emendamento che avevo presentato nella seduta precedente. La modifica partiva dalla considerazione che la Commissione fosse propensa ad adottare, sulla base della proposta del relatore Guerrini Giorgio, il criterio di riaprire semplicemente i termini per l'esercizio del diritto al riscatto degli oneri di contribuzione da parte dei vecchi avvocati, e mi sembrava troppo breve il termine di sei mesi. Il mio emendamento cercava di portarlo almeno ad un anno. Si capisce bene, però, che questa modifica va vista come una mia subordinata rispetto all'accoglimento dei criteri contenuti nella proposta di legge di iniziativa del deputato Riccio. Se cadono le perplessità che il deputato Guerrini Giorgio ha espresso e se la Commissione è d'accordo nel prendere a base della discussione la proposta Riccio, allora è evidente che il mio emendamento non ha ragione di essere e deve ritenersi ritirato.

Sono convinto che si possa arrivare all'approvazione della proposta Riccio per le considerazioni svolte dal deputato Amatucci, che conosce bene la materia. Mi ricordo come, durante la preparazione della legge del 1963, insieme ad alcuni colleghi del comitato ristretto, egli si sia reso diligente di conoscere, in un incontro con il direttore generale della Cassa, lo stato di consistenza finanziaria della Cassa stessa, per far sì che la legge, una volta messa in pratica, diventasse attuabile. Ci accorgemmo, ad un certo punto, che quanto affermava il consiglio d'amministra-

zione della Cassa, e per esso il presidente, non aveva riscontro nelle cifre che, successivamente, apprendemmo dalla relazione del direttore generale, quindi proprio dal tecnico della Cassa stessa.

Il deputato Amatucci è in grado, più di me, di conoscere lo stato economico-finanziario della Cassa. Quindi, per questo primo motivo ritengo che si possa addivenire a quello che sono convinto sia non un beneficio ma un atto di giustizia verso questi nostri vecchi colleghi i quali, tra l'altro, fino dal 1930 hanno di fatto, pagato. Se la Cassa di quel tempo, a un certo momento, è scomparsa e si è dovuto, mercè l'opera del compianto onorevole De Nicola, arrivare al 1952 per ricostituirla, la colpa non è certo di quei colleghi che hanno contribuito effettivamente, e dal 1930, quindi, avrebbero maturato gli anni necessari per poter avere una pensione decente.

Ciò che convince di questa tesi sono le dichiarazioni fatte dal nostro Presidente. L'attuale presidente della Cassa non ha perplessità e non ha riserve circa questa legge, ma solo per un eventuale aumento delle singole pensioni. Il senatore Gramegna mi diceva che la proposta di legge, che è all'esame del Senato, ha tre importanti innovazioni. Cioè: aumento della pensione ad un minimo mensile di centomila lire; la questione della riversibilità; la possibilità di diminuire l'età pensionabile perché, effettivamente, a settant'anni ben pochi sono coloro, che potranno avere il piacere e la fortuna di usufruire veramente di questa pensione.

L'ultima osservazione del deputato Guerrini Giorgio mi convince. Anche nella legge del 1963, oltre che in quella del 1952, è stabilito che gli avvocati debbono iscriversi alla Cassa quando esercitano la professione con carattere di continuità, e, quindi, pagare. In altri termini, non ci può essere un avvocato il quale dica: « Io non pago, poi quando raggiungo i settant'anni, allora mi iscrivo alla Cassa », perché questa non è una facoltà concessa. L'avvocato bisogna che sia iscritto alla Cassa; che paghi; che ci sia almeno un minimo di quindici anni per poter aver diritto alla pensione. Se non ci sono i quindici anni di iscrizione alla Cassa, allora, ecco, il diritto di riscattare gli anni che, però, non possono superare i dieci.

Chiedo agli onorevoli colleghi se convenga veramente trattare questa piccola questione marginale insieme a quelle ben più pesanti che sono previste nel disegno di legge che si trova al Senato e che avranno certamente bisogno di una lunga elaborazione. Non mi pare, perché questo argomento che stiamo esaminando è svincolato da qualsiasi altro problema. Sono del parere che potremmo dare all'unanimità la nostra approvazione ai provvedimenti oggi in discussione e dimostrare, così che la IV Commissione della Camera dei deputati vuol far giustizia per la propria classe, per i vecchi colleghi. Penso, pertanto, che la nostra Commissione possa senz'altro approvare la proposta di iniziativa del deputato Riccio.

AMATUCCI, *Relatore*. L'equivoco in cui sono caduti molti colleghi, i quali hanno ritenuto che la possibilità di esercitare il riscatto decorresse dal compimento dei settanta anni di età, e non nei tre mesi successivi all'entrata in vigore della legge, ha precluso a molti avvocati anziani la possibilità di procedere al riscatto. Quando, invece, diciamo che questo termine di tre mesi, stabilito dalla legge del 1963, è riaperto per sei mesi o per un anno dall'entrata in vigore della nuova legge, saniamo la questione, nel modo, mi sembra, più semplice ed efficace.

DEL CASTILLO. Mi pare che la proposta più logica sia quella presentata dal deputato Guerrini Giorgio, perché tende a sanare una situazione transitoria in relazione alla prima applicazione della legge. Ed è bene sottolineare che una situazione analoga non può ripresentarsi in quanto l'iscrizione alla Cassa è obbligatoria per tutti gli avvocati e procuratori che esercitano la professione continuativamente.

Con al proposta di legge Riccio mi sembra evidente che si viene a distruggere quello che è il vero principio mutualistico. I casi sono due: o c'è l'obbligo per tutti della iscrizione alla Cassa, ed allora non è possibile che per l'avvenire si verifichino simili casi o, se si verificassero, ciò starebbe a dimostrare che degli avvocati hanno contravvenuto alla legge che impone loro la iscrizione alla Cassa. Praticamente, l'accettazione della proposta Riccio verrebbe a scalfire il principio della mutualità danneggiando la massa dei colleghi iscritti alla Cassa. Infatti, se si dovesse accettare il principio che chiunque può aspettare il settantesimo anno di età per riscattare all'ultimo momento dieci anni di contribuzioni, verremmo a sottrarre alla gestione della Cassa una massa di manovra di capitali, che potrebbe, anche, essere utile per l'aumento dell'ammontare della pensione, giacché non c'è dubbio che quanto più estesa e generale è la contribuzione degli avvocati, regolarmente effettuata, tanto più la Cassa può im-

piegare o rendere fruttiferi i fondi. Solo così si incrementa il fondo della Cassa e solo in questo modo si potrà affrontare il problema dell'aumento della pensione.

Quindi ritengo che, se dovessimo accettare la proposta di legge del deputato Riccio, faremmo saltare in aria proprio il principio che sta alla base della gestione della Cassa.

AMATUCCI, *Relatore*. Non dovete dimenticare che l'avvocato, per aver diritto alla pensione, deve esercitare la professione con carattere continuativo; e se questo avvocato esercita, paga i contributi obbligatori, oltre quelli volontari. Quindi un depauperamento della Cassa, non c'è. Ora, la proposta di legge Guerrini Giorgio proroga i termini del riscatto fino a sei mesi rispetto alla legge del 1963. Se i tre mesi della legge del 1963 li portiamo a sei mesi o un anno, noi riapriamo il termine.

PRESIDENTE. Ma lo riapriamo in modo unico e definitivo. Questo termine di tre mesi contenuto nella legge del 1963 è già scaduto e superato, quindi non è possibile riutilizzarlo. È soltanto una riapertura del termine, che potrà essere di sei mesi o di un anno, cioè un nuovo periodo di tempo, scaduto il quale non se ne parla più.

Cè da vedere se riaprendo il termine tutti i colleghi che si trovano in quelle condizioni – a prescindere dall'ignoranza della legge e dalla loro diligenza – possano ristabilire la loro posizione contributiva con la Cassa. L'unica mia preoccupazione è che nonostante la riapertura del termine, qualche avvocato si trovi in una tale posizione da non avere il diritto ad esercitare il riscatto.

Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Ho apprezzato molto la discussione che si è svolta. Debbo, però, far presente che il Governo è favorevole alla proposta del deputato Guerrini Giorgio, mentre è contrario alla formula proposta dal deputato Riccio.

Ricordo, in ogni modo, che è già in atto, una iniziativa del Governo, per una revisione generale ed organica di tutta la materia della previdenza per avvocati e procuratori e ci ripromettiamo di far lavorare la commissione che abbiamo nominato con la sollecitudine chiesta dal deputato Amatucci. Forse sarebbe buona cosa discutere questo argomento della riapertura dei termini dell'articolo 12 in sede di revisione generale della materia. Però, il Governo non è contrario, nonostante tale premessa, ad esaminare questa piccola modifica. Proprio per questi motivi il Governo accetta una riforma che significhi pura e semplice riapertura del termine e ciò, corrisponde a criteri di giustizia perché, effettivamente, quello fissato dalla legge del 1963 fu talmente breve, che molti interessati non hanno potuto usufruire della disposizione. Viceversa, la proposta Riccio o è nient'altro che la stessa proposta Guerrini Giorgio, oppure proroga la facoltà dell'esercizio di riscatto all'infinito, cioè fino al settantesimo anno e, allora, tendendo tutte e due le strade alla stessa soluzione, mi pare che si possa accettare una riapertura del termine, appunto per evitare tutti gli inconvenienti che, altrimenti, si produrrebbero soprattutto per quanto riguarda l'aspetto attuariale del problema. Ma vi sono anche altre questioni: ne accenno una sola che mi è stata suggerita dall'amico Bisantis: noi rischiamo, addirittura, con la proposta Riccio di provocare qualche cosa di contrastante con altre esigenze, non solo in relazione alla attesa degli avvocati che si aspettano l'aumento della pensione o la riduzione degli anni di contribuzione, ma rischiamo, nel caso della riversibilità per gli eredi, di provocare una situazione pesante in quanto l'avvocato che aspetti il settantesimo anno per decidere e muoia a sessantanove anni, fa perdere ai suoi eredi il diritto alla riversibilità della pensione. Invece, contenendo la riapertura del termine entro un anno, garantiamo anche gli eredi.

Quindi, se la proposta del relatore Amatucci di scegliere il testo della proposta Riccio significa soltanto prolungare all'infinito la proroga del termine per l'esercizio del riscatto, mi pare che susciti meno inconvenienti l'accettazione della proposta Guerrini Giorgio. Se, poi, sia intendimento del relatore Amatucci di modificare i criteri già contenuti nella legge del 1963 allora sarebbe, veramente, il caso di rimettere la discussione di questa proposta di legge Riccio alla commissione nominata dal Ministero e trattarla nel contesto organico della revisione di tutta la previdenza per gli avvocati e procuratori.

Quindi, oggi come oggi, possiamo accettare la proposta del deputato Guerrini Giorgio che veramente risponde alla reale esigenza di quegli avvocati che non hanno potuto, dato il termine ristretto, beneficiare della legge del 1963.

AMATUCCI, *Relatore*. La legge del 1963 fissava il termine di tre mesi, ma per l'avve-

nire non abbiamo più l'inconveniente. Quindi stabiliamo un anno.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Gli uffici del Ministero avevano predisposto questa modifica nella formulazione della proposta di legge del deputato Guerrini Giorgio. Cioè:

« Il diritto di riscatto degli anni mancanti, non superiore ai dieci, per raggiungere i quindici anni di iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati, previsto dal secondo comma dell'articolo 12 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, può essere esercitato alle condizioni indicate, nel termine perentorio di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge ».

Il Governo pregherebbe la Commissione di accettare questa formulazione.

AMATUCCI, *Relatore.* Non ho alcuna difficoltà di accettare questa nuova formulazione, in quanto la mia preoccupazione che la stessa questione potesse ripresentarsi a breve scadenza, è superata. Quindi, aderisco alla proposta del Governo, che mi pare risponda esattamente allo scopo, anche se concede la riapertura del termine per sei mesi.

GUERRINI GIORGIO. Sono perfettamente d'accordo sul testo proposto dal Governo e chiederei che fosse fatta una viva raccomandazione alla presidenza della Cassa di avvisare tempestivamente tutti i Consigli dell'ordine della modifica che stiamo per apportare all'articolo 12 della legge 25 febbraio 1963, in modo che questi, a loro volta, rendano edotti tutti gli avvocati che hanno diritto di usufruire della riapertura del termine affinché non vi sia il caso di avvocati che, non avendo avuto notizia di questa nuova legge, vengano a trovarsi nella impossibilità di usufruire del nuovo termine.

PRESIDENTE. Procediamo, ora, alla votazione per la scelta del testo base. Dati gli orientamenti emersi nel corso della discussione generale pongo in votazione la scelta della proposta di legge di iniziativa dei deputati Guerrini Giorgio ed altri n. 1512, quale testo base.

(*È approvato*).

La proposta di legge Riccio (1462) rimane, pertanto, come emendamento al testo base testé scelto.

L'articolo unico è del seguente tenore:

« È riaperto sino a sei mesi, dalla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di cui al secondo comma dell'articolo 12 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, concernente l'esercizio del diritto di riscatto degli anni mancanti al conseguimento della pensione da parte degli avvocati e procuratori che si trovano nelle condizioni di cui alla lettera *d*) del citato articolo ».

Il Governo ha presentato il seguente testo sostitutivo dell'articolo:

« Il diritto di riscatto degli anni mancanti non superiore a dieci, per raggiungere i quindici anni di iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati, previsto dal secondo comma dell'articolo 12 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, può essere esercitato alle condizioni indicate, nel termine perentorio di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge ».

Il deputato Sforza ha presentato un emendamento al testo del Governo con cui propone la sostituzione delle parole: « sei mesi », con le parole: « un anno ».

Pongo in votazione questo emendamento.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il testo sostitutivo presentato dal Governo, che a seguito dell'emendamento ora approvato, rimane così formulato:

« Il diritto di riscatto degli anni mancanti, non superiore ai dieci, per raggiungere i quindici anni di iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati, previsto dal secondo comma dell'articolo 12 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, può essere esercitato alle condizioni indicate, nel termine perentorio di un anno dall'entrata in vigore della presente legge ».

(*È approvato*).

BREGANZE. Vorrei raccomandare che in prosieguo sia inviato alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati il resoconto stenografico della nostra discussione, così si potrà meglio valutare l'*animus* con il quale si è giunti a questa modifica.

PRESIDENTE. Ieri sera il presidente della Cassa, avvocato Cappi mi ha chiesto un incontro per la prossima settimana. In quella occasione riferirò al presidente Cappi sui lavori della nostra Commissione.

Nessuna altra modifica essendo stata apportata al testo dell'articolo unico, la proposta di legge di iniziativa dei deputati Ric-

cio ed altri n. 1462 rimane, quindi assorbita, e sarà pertanto cancellata dall'ordine del giorno.

Avverto infine che la proposta di legge, constando di un unico articolo sarà, nel suo complesso, votata direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Modificazioni alle norme sui protesti delle cambiali e degli assegni bancari (1525) e della proposta di legge di iniziativa del deputato Alesi Massimo: Deroga in materia di protesto cambiario alle norme di cui al terzo comma dell'articalo 51 del regio decreto 14 febbraio 1933 n. 1669 (1453).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge concernente modificazioni alle norme sui protesti delle cambiali e degli assegni bancari, nonché per connessione la proposta di legge d'iniziativa del deputato Alesi Massimo, concernente deroga in materia di protesto cambiario alle norme di cui al terzo comma dell'articolo 51 del regio decreto 14 febbraio 1933, n. 1669.

Il relatore onorevole Cavallaro Francesco è pronto a svolgere la sua relazione; però il Governo e lo stesso relatore, sulla base di alcuni maggiori approfondimenti dal punto di vista delle stesse osservazioni che il Governo si appresterebbe a fare, desiderano che questo argomento venga esaminato in una delle prossime sedute. E credo che sia bene, trattandosi di un provvedimento di una notevole importanza.

Se non vi sono osservazioni può rimanere stabilito che la discussione delle due proposte di legge è rinviato ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto sulla proposta di legge oggi esaminata.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta della seguente proposta di legge:

GUERRINI GIORGIO ed altri: « Riapertura del termine previsto dall'articolo 12 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, sulla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori » (1512):

Presenti e votanti 25
Maggioranza 13
Voti favorevoli . . . 24
Voti contrari 1

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Amatucci, Berlinguer Mario, Bisantis, Bosisio, Bova, Breganze, Cavallaro Francesco, Coccia, De Florio, Del Castillo, Dell'Andro, Galdo, Guerrini Giorgio, Guidi, Lucifredi, Martini Maria Eletta, Martuscelli, Melis, Migliori, Re Giuseppina, Reggiani, Sforza, Spagnoli, Zappa e Zoboli.

Sono in congedo:

Palazzolo e Ruffini.

La seduta termina alle 11,10.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI